



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino*

- Ufficio VI° - Ruolo e Pensioni -

Prot. n. 12919  
Circolare n. 435

Torino, 4 settembre 2012

Alle Istituzioni Scolastiche  
di ogni Ordine e Grado  
TORINO e PROVINCIA  
E,p.c. Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
TORINO  
“ “ Alle OO.SS. Sindacali provinciali

OGGETTO: Supervalutazione servizio prestato all'estero ai fini della progressione della carriera –  
rilascio funzioni SIDI

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della nota Ministeriale n. 5794 del 30/7/2012, che si invia in allegato, con la quale è stato comunicato il rilascio delle funzioni del SIDI per l'elaborazione del provvedimento di supervalutazione del servizio prestato nelle scuole italiane all'estero ai fini della carriera.

Le nuove funzioni recepiscono le indicazioni fornite dallo stesso Ministero con la nota 9023 del 7 novembre, che parimenti si allega.

Tanto premesso le SS.LL. potranno elaborare i decreti di ricostruzione della carriera di propria competenza secondo le nuove indicazioni relative alle modalità per la supervalutazione del servizio in parola.

IL DIRIGENTE  
Paola d'Alessandro



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. IV*

Prot. n. A00DGPER 5794

Roma, 30.07.2012

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  
Agli Ambiti Territoriali  
LORO SEDI

OGGETTO: Supervalutazione servizio prestato all'estero ai fini della progressione della carriera – Funzioni SIDI.

Si comunica che dal giorno 25 luglio sono disponibili, nell'area SIDI "Gestione Giuridica", le funzioni aggiornate per la produzione dei decreti di riconoscimento servizi e di definizione della progressione di carriera del personale che ha prestato servizio di ruolo all'estero.

L'applicazione dell'art. 673 del D.Lvo 297/1994 (supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero ai fini degli aumenti periodici di stipendio) è stata modificata in accordo con quanto riportato nella Nota Prot. n. AOODGPER9023 del 7.11.2011, che richiama la sentenza n. 14629/2010 della Corte di Cassazione in cui si afferma che **"l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata** ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione".

Le modifiche sono disponibili per le sole funzioni delle aree Gestione Giuridica => Gestione della Carriera => Riconoscimento Servizi Personale Immeso dall'a.s. 1997/98 e => Definizione della progressione di carriera dall'a.s. 1997/98.

Per tutte le nuove pratiche e in tutti i casi in cui vengono ricalcolate le vecchie posizioni verrà applicato il nuovo calcolo. In nessun caso sarà possibile ripristinare una posizione calcolata secondo la normativa difforme, se ricalcolata successivamente alla messa in esercizio della nuova versione del software.

**Per le progressioni di carriera antecedenti l'anno scolastico 1997/98 gli uffici potranno procedere solo con decretazione "manuale"**, fermo restando la possibilità di aprire a SIDI pratiche di "recupero posizione manuale" impostando, nelle schermate di ultimo inquadramento nella pratica precedente, le anzianità definite nel decreto non automatizzato.

IL DIRETTORE GENERALE  
- F.to - Luciano Chiappetta -



**Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'istruzione**  
**Direzione Generale per il personale  
scolastico - uff. IV**

Prot. N. AOODGPER9023

Roma, 07.11.2011

AI Direttori Generali  
Uffici Scolastici Regionali  
L ORO SEDI

Alla Direzione generale per gli studi,  
la statistica e i sistemi informativi  
Ufficio III  
S E D E

Oggetto: supervalutazione servizio prestato all'estero ai fini della progressione della carriera – chiarimenti.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero in merito alle modalità di riconoscimento del servizio prestato all'estero, questa Direzione Generale, allo scopo di eliminare dubbi ed assicurare uniformità di applicazione della normativa riguardante la supervalutazione dei servizi prestati all'estero, ha chiesto apposito parere all'Ufficio Legislativo di questo Ministero che ha proceduto a fornire il proprio con nota del 17 ottobre 2011, prot. n. 3898, che ad ogni buon conto si trasmette in allegato.

L'Ufficio Legislativo ha puntualmente analizzato la normativa riguardante il servizio in questione, nonché i vari pareri e sentenze degli organi giurisdizionali, ultima delle quali la n. 14629/2010 della Corte di Cassazione, con la quale è stato sentenziato che "l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione".

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione del parere fornito dall'Ufficio Legislativo.

La Direzione Generale per i servizi informativi è a sua volta pregata di invitare il Gestore del Sistema Informativo di procedere alle eventuali modifiche che possano rendersi necessarie ai provvedimenti riguardanti la carriera del personale scolastico che presentino difformità da quanto indicato nella nota in parola.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luciano Chiappetta

F.to

ZL

Supervalutazione servizio prestato all'estero - DDSSRR



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. AOOUFFLEG/ 3898

Roma, 17 OTT. 2011

Alla Direzione generale per il personale  
scolastico

SEDE

Oggetto: Richiesta chiarimenti supervalutazione servizio estero ai fini della progressione di carriera.

Con riferimento alla nota prot. n. 5489 dell'01.07.2011, con la quale si chiede di esprimere il parere circa la possibilità di supervalutazione del servizio prestato all'estero dal personale docente ai fini della progressione di carriera, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente precisato che la giurisprudenza ha riconosciuto che il diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero trova la sua *ratio* nel voler riconoscere nei confronti del docente che ha prestato il servizio all'estero una misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio scolastico reso al di fuori del territorio nazionale (Cons. Stato n. 733/1999).

La materia è regolata dall'art. 21 del R.D. n. 740/1940, come riprodotto dall'art. 673 del decreto legislativo n. 297/1994, che stabilisce che il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato *"agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo"*. Inoltre è previsto che lo stesso servizio sia valutato *"ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi"*.

La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che le maggiorazioni disposte dalle predette norme devono *"conservare i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera in base all'evoluzione della disciplina contrattuale del comparto di appartenenza"* (sent. Cons. Stato n. 4084/99).

Infatti come ribadito da ultimo anche nella sentenza del TAR Lazio n. 8539/2007, *"il beneficio della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero dal personale docente, disposto dall'art. 21, costituisce un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini dell'anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico e non della*



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*semplice anticipazione degli scatti convenzionali, con la precisazione che esso ha natura diversa dagli aumenti convenzionali (di cui all'art. 3, comma 4 del d.P.R. n. 399/1988), relativamente ai quali è espressamente previsto il riassorbimento con progressione stipendiale, perché questi ultimi operano come mera anticipazione dei tempi ordinari della progressione economica orizzontale, esaurendo in ciò la loro funzione".*

Come chiarito dalla stessa giurisprudenza, in mancanza di una previsione legislativa connessa alla specificità del beneficio riconosciuto, non può consentirsi alcuna estensione analogica della disciplina concernente il riassorbimento degli aumenti biennali convenzionali.

Pertanto, e come ribadito recentemente anche dalla Suprema Corte *"l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione"* (sent. Corte Cass. N. 14629/2010).

Non può, quindi, sostenersi la tesi secondo cui la supervalutazione del servizio prestato all'estero costituisce solo un'accelerazione di un beneficio economico successivamente riassorbibile con i futuri passaggi di classi di stipendio, *"interpretazione che peraltro potrebbe dare luogo a situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe di fatto consolidato il maturato economico rispetto a chi è invece collocato in classi economiche di passaggio"* (Cons. Stato n. 10203/2002).

Tale maggiorazione per il servizio di insegnamento prestato all'estero *"costituisce un'attribuzione ope legis che, in quanto tale, va computata d'ufficio ai fini della determinazione del periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza e l'utilizzazione della stessa non è nella disponibilità del dipendente derivando direttamente da una previsione legislativa avente fine di tutela previdenziale e connessa al perseguimento primario di un interesse pubblico"* (TAR Lazio n. 8539/2007).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Cons. Germana Panzironi)